



Città di Lecco

# Città di Lecco

---

**SETTORE: LAVORI PUBBLICI**

**Servizio : Edilizia Residenziale Pubblica**

**N. 4599003 ID**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

***N. 317/LP del 12 aprile 2010***

**OGGETTO: Autorizzazione alla donazione di Unità Immobiliari in Edilizia Economica e Popolare – Convenzionata di proprietà del Signor S.E..**

## IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Signor S.E. è proprietario dell'unità immobiliare censita al N.C.E.U. Sez. S.G. – Fg. 4 – Mapp. 1030 sub 8, ubicata nel fabbricato sito in Via (.....omissis), costruito dall'Impresa Com - Edile, su area ceduta in proprietà;

Dato atto che detta unità immobiliare è soggetta alla convenzione del 17.07.1980, n.1006/249 di rep., a firma del notaio dott. Alessandro Santagata e successivo atto di rettifica in data 16.08.1981 avente n. 11084/2630 di rep. a firma del Notaio dott. Gian Franco Condò, stipulata tra il Comune di Lecco e l'Impresa Com Edile;

Vista la nota 09.04.2010, con la quale il sig. S.E. ha chiesto di poter donare l'unità immobiliare di cui sopra al Signor S.D. e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti della stesso;

Atteso che la convenzione in argomento, prevede che:

“Gli alloggi ceduti dalla Cooperativa non possono essere alienati a nessun titolo né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di cessione. Il Comune di Lecco potrà concedere deroghe a tali divieti in casi di documentate straordinarie necessità. Trascorsi i dieci anni di cui al primo comma e nei casi di deroga, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare .....

Considerato che, nella fattispecie, sono trascorsi i 10 anni previsti dalla convenzione ;

Vista la documentazione relativa al Signor S.D., dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione e dalla normativa vigente per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;

Vista la stima del prezzo di cessione, effettuata ai sensi della convenzione in argomento;

Visto l'art. 107 del D.lg 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

Visto l'art. 107 comma 1 e comma 6 del D.lg 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che “i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione”;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visti l'art. 39 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le leggi vigenti in materia;

## **DETERMINA**

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di autorizzare il Sig. S.E. a donare l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Via Don Luigi Monza 74, al Signor S.D., in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;
2. Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi delle convenzioni di cui alle premesse, per un totale indicativo di €. 30.943,00;
3. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede: che le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE  
arch. Antonello Longoni